



## **Modulo di domanda: riconoscimento indiretto di un diploma**

### **1. In cosa consiste il riconoscimento indiretto di un diploma?**

La Svizzera riconosce i diplomi in medicina, odontoiatria, veterinaria e farmacia rilasciati da uno Stato terzo (conseguiti fuori dall'UE/AELS), e già riconosciuti in uno Stato dell'UE/AELS. Per il riconoscimento di un titolo di perfezionamento, si prega di consultare la seguente pagina Internet: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe/weiterbildungstitel-der-medizinalberufe-aus-staaten-der-eu-efta/direkte-erkennung-weiterbildungstitel.html>

### **2. Condizioni per il riconoscimento indiretto di un diploma**

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il richiedente possiede la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE/AELS oppure il suo o la sua coniuge possiede la cittadinanza di uno di questi stati;
- il diploma del richiedente è stato riconosciuto da uno Stato dell'UE/AELS;
- il richiedente ha acquisito un'esperienza professionale nel settore clinico della durata di almeno tre anni in Svizzera e/o nello Stato che ha riconosciuto il diploma negli ultimi cinque anni.

### **3. Informazioni sulla procedura**

- Si prega di inviare il presente modulo, corredato dei documenti richiesti, al seguente indirizzo:

Ufficio federale della sanità pubblica  
MEBEKO  
Schwarzenburgstrasse 157  
CH – 3003 Berna

tel: +41 58 462 94 83, fax: +41 58 463 00 09

- I documenti presentati non sono restituiti.
- La domanda è esaminata dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), Sezione «Formazione».
- Se la domanda è completa, viene riscosso un emolumento compreso tra 800.00 e 1'000.00 franchi.
- La decisione del riconoscimento e la tessera di legittimazione saranno inviate soltanto ad avvenuto pagamento dell'emolumento.

## 4. Documenti da presentare



I documenti devono essere presentati con autenticazione. Non vengono accettati né documenti senza autenticazione, né fotocopie delle autenticazioni.



**Accettiamo** le autenticazioni rilasciate dai seguenti enti in Svizzera o negli Stati dell'UE/AELS:

notai, rappresentanze diplomatiche, amministrazioni comunali, amministrazioni cittadine (municipio), amministrazioni circondariali, tribunali così come le autorità citate nelle direttive europee per i documenti che hanno emesso loro medesime.



**Non accettiamo nessuna** autenticazione rilasciata dai seguenti enti:

autorità di cui non possiamo leggere o verificare le autenticazioni, agenzie di traduttori e interpreti, associazioni di pellegrinaggio, parrocchie, casse malati, banche, casse di risparmio, ospedali; non sono tra l'altro accettate autocertificazioni.



### **Passaporto o carta d'identità**

- Copia con autenticazione del passaporto o della carta d'identità.
- Per chi non possiede la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'UE/AELS:
  - è necessario aggiungere anche una copia con autenticazione del passaporto o della carta d'identità del/della coniuge.
  - inoltre occorre aggiungere anche una copia con autenticazione del certificato di matrimonio.



### **Diploma**

- Copia con autenticazione del diploma.
- Se il diploma non è redatto in italiano, tedesco, francese o inglese, allora:
  - è necessario aggiungere anche la copia con autenticazione della traduzione ufficiale del diploma in una delle lingue sopracitate.

☐ **Attestato di conformità alle direttive europee**

- Copia con autenticazione di una conferma, in cui viene attestato che il diploma è stato riconosciuto conformemente alla direttiva europea 2005/36/CE.
- ✗ Le abilitazioni professionali come ad es. "Approbation" (Germania), "homologación" (Spagna), "autorisation d'exercice" (Francia) ecc. **non sono accettate**.
- Se la conferma non è scritta in italiano, tedesco, francese o inglese:
  - è necessario aggiungere anche una copia con autenticazione di una traduzione ufficiale della conferma in una delle lingue sopracitate.

Tale conferma deve essere stata rilasciata dall'autorità competente dello Stato che ha riconosciuto il diploma:

| <b>Stato / Indirizzo professionale</b> | <b>Medicina</b>                                           | <b>Odontoiatria</b>                                                    | <b>Veterinaria</b>                                                                                      | <b>Farmacia</b>                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Germania</b>                        | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte       | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte                    | Zuständige Landesbehörde                                                                                | Bundesministerium für Gesundheit                             |
| <b>Francia</b>                         | L'ordre national des médecins ou<br>Ministère de la santé | L'ordre national des chirurgiens dentistes ou<br>Ministère de la santé | L'ordre national des vétérinaires ou<br>Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | L'ordre national des pharmaciens ou<br>Ministère de la santé |
| <b>Spagna</b>                          | Ministerio de universidades                               |                                                                        |                                                                                                         |                                                              |
| <b>Altri Stati dell'UE/AELS</b>        | Ministeri della salute nazionali                          |                                                                        |                                                                                                         |                                                              |

☐ **Conferma lavorativa**



- Esperienza professionale nel settore clinico della durata di almeno tre anni acquisita negli ultimi cinque anni.
  - I tre anni d'esperienza devono corrispondere a un impiego a tempo pieno. In caso di impiego a tempo parziale, la durata di tre anni si prolunga di conseguenza, p. es. cinque anni per un impiego al 60 per cento.
- Copia con autenticazione originale degli attestati di lavoro. Nell'attestato di lavoro devono figurare le seguenti indicazioni:
- data dell'inizio e del termine dell'attività lavorativa,
  - funzione svolta e
  - grado di occupazione: impiego a tempo pieno o parziale (in percentuale)
- ✗ Gli attestati di lavoro che non indicano espressamente il grado di occupazione (impiego a tempo pieno o parziale in percentuale) **non sono accettati**.
- **Oppure:** copia con autenticazione originale di una conferma dell'autorità competente dello Stato dell'UE/AELS della Sua esperienza professionale di tre anni (conformemente alla direttiva europea 2005/36/CE, art. 3.3).
- Se tali documenti (attestato di lavoro o conferma) non sono redatti in italiano, tedesco, francese o inglese:
- è necessario aggiungere anche la copia con autenticazione originale di una traduzione ufficiale dell'attestato di lavoro in una delle lingue sopracitate.

☐ **Curriculum vitae (CV)**

## 5. Prova delle conoscenze linguistiche in una o più lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano)

Chi esercita una professione medica universitaria in Svizzera deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie a tal fine. L'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel registro delle professioni mediche MedReg è facoltativa.

Insieme alla domanda di riconoscimento di un diploma estero è possibile richiedere, dietro pagamento di un emolumento supplementare di 50.00 – 100.00 franchi a lingua, che vengano iscritte anche le conoscenze linguistiche in una o più lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano).

Le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante (originale o copia autenticata) :

- a. un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale, almeno di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, risalente a non più di sei anni fa; oppure
- b. un diploma di formazione o di perfezionamento professionale conseguito nella lingua in questione in relazione alla Sua professione medica universitaria; oppure
- c. un'esperienza lavorativa nella lingua in questione nella Sua professione medica universitaria, svolta per la durata di tre anni sull'arco degli ultimi dieci anni.

**Lingua per cui è richiesta l'iscrizione:**

☐ tedesco      ☐ francese      ☐ italiano

**Nota:** le domande d'iscrizione di una lingua ufficiale svizzera o di un'altra lingua (p. es. della lingua principale, un tempo detta «lingua materna») possono essere trasmesse anche in un secondo momento tramite lo strumento di notifica online sulle lingue (vedi la pagina Web dell'UFSP). Anche in questo caso, gli emolumenti ammontano per ogni iscrizione di una lingua a 50.00 – 100.00 franchi.

## 6. Dati relativi alla domanda di riconoscimento indiretto di un diploma

Domanda per il riconoscimento indiretto di un diploma per la professione medica seguente:

☐ Medicina      ☐ Odontoiatria      ☐ Veterinaria      ☐ Farmacia

Stato che ha rilasciato il diploma: \_\_\_\_\_

Stato UE/AELS che ha riconosciuto il diploma: \_\_\_\_\_

Lingua in cui si desidera che sia allestito il certificato (è possibile solo una scelta):

☐ italiano      ☐ tedesco      ☐ francese

## 7. Dati personali

Appellativo

☐ Signor      ☐ Signora

Cognome

Cognome da nubile/celibe:

Nome(i)

Indirizzo per la corrispondenza

NPA/Luogo/Stato

N° di AVS svizzero  
(se attribuito)

E-mail

Telefono

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Nazionalità del/della coniuge

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_